

Niente sequestro al difensore degli atti collegabili al reato

CASSAZIONE PENALE

La misura va limitata, pena l'inutilizzabilità, al corpo del reato

Non si possono acquisire fascicoli di altri clienti anche se utili alle indagini

Patrizia Maciocchi

Nulla il sequestro disposto dal pubblico ministero sui beni del difensore pertinenti al reato necessari all'accertamento dei fatti che non sono però corpo del reato.

La Corte di cassazione, con la sentenza 27988, respinge il ricorso

della pubblica accusa contro la decisione del Tribunale del riesame di annullare il provvedimento con il quale si disponeva la ricerca e il sequestro di tutte le pratiche dell'avvocato relative all'ammissione al gratuito patrocinio.

Un provvedimento, disposto dal pubblico ministero nell'ambito di un'indagine che vedeva coinvolto il professionista accusato di aver falsificato la firma del cliente in calce ad una domanda di ammissione al beneficio.

Sul luogo della perquisizione era presente anche un consulente del pubblico ministero, con il compito di estrarre copia forense dei dati telematici presenti sui supporti fissi e mobili usati dall'indagato. La polizia giudiziaria aveva dunque asportato

due hard disk, senza sequestrare cellulari o pen drive.

Per i giudici del riesame, ai quali la Suprema corte si allinea, era comunque troppo. Il provvedimento è, infatti, stato annullato, per quanto riguardava le pratiche di ammissione al patrocinio a spese dello Stato diverse da quelle dell'assistito oggetto di indagine. Per i giudici il sequestro di atti reattivi ad altri soggetti, non era possibile neppure a fronte degli accertamenti della guardia di finanza dai quali risultava che il legale, che aveva un precedente specifico, aveva dei redditi da ricondurre alle liquidazioni per partecipe di gratuito patrocinio superiori a quelle dei colleghi del foro.

Inutilmente il Pm chiarisce la

necessità di accertare altre falsificazioni oltre alle due precedenti e lamenta un sindacato non consentito sulle ipotesi dell'accusa. Ma tutto questo non basta a superare la tutela che l'articolo 103, comma 2, del Codice di rito penale garantisce ai difensori, che limita la possibilità di sequestro al corpo del reato.

Secondo i giudici di legittimità, la norma va interpretata in senso stretto. Devono dunque essere fuori dal sequestro, a pena di inutilizzabilità, le cose pertinenti al reato, necessarie per l'accertamento dei fatti. Per le quali il sequestro proporzionato invece in genere presuppone lo scopo di acquisire elementi utili agli sviluppi investigativi.

IN BREVE

FORUM COMMERCIALISTI

Un cambio di passo per l'occupazione

Un coinvolgimento dei commercialisti per rafforzare la rispondenza tra domanda e offerta di lavoro. A chiederlo è Gian Piero Gogliettino, segretario generale dell'Associazione Nazionale Commercialisti Area Lavoro in occasione della presentazione del forum in programma oggi a Ischia. I commercialisti, già individuati dal legislatore come intermediari qualificati nella assenza del lavoro, offrono le loro competenze per contribuire al cambio di passo, che chiedono al Governo. Un nuovo corso, per arginare gli effetti dell'emergenza pandemica, che possa contribuire ad assistenza e semplificazione, allargare la platea dei destinatari delle misure di sostegno e, in prospettiva, correlare sempre di più gli ammortizzatori sociali con le politiche attive del lavoro.

CNF

Ddl penale, il diritto di difesa a rischio

Il Cnf esprime forti perplessità sul disegno di legge di iniziativa governativa per la riforma del processo penale. Ad avanzare più di un dubbio è l'avvocato Giovanni Ollà, in audizione ieri pomeriggio alla commissione giustizia della Camera. Per Ollà è forte lo squilibrio fra l'interesse dello Stato alla celebrazione dei processi in tempi celeri e rigorosamente definiti, e l'esigenza del cittadino coinvolto nel processo che deve essere imprescindibilmente governato dai principi costituzionali.

Controlli conti solo a chi è iscritto al registro revisori

TRIBUNALE DI ROMA

Requisito non è richiesto per chi esercita solo la vigilanza interna

Antonino Porracciolo

Il sindaco unico della Srl può non essere iscritto nel registro dei revisori contabili solo se la delibera assembleare gli attribuisce esclusivamente la vigilanza interna alla società; invece, andrà necessariamente scelto tra i revisori se gli sia stato conferito anche il controllo dei conti societari.

Lo afferma il Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Roma (Guido Romano) in un decreto dello scorso giugno.

Al magistrato capitolino si è rivolta una Srl dopo il rifiuto dell'ufficio del registro delle imprese di effettuare l'iscrizione della delibera con cui l'assemblea della società aveva conferito l'incarico di sindaco unico a una professionista; diniego motivato in ragione del fatto che quest'ultima non era iscritta nell'elenco dei revisori dei conti, come invece richiesto, secondo l'interpretazione dello stesso ufficio, dall'articolo 2477, comma 4, del Codice civile.

Nel respingere il ricorso, il giudice osserva che l'articolo 2477 attribuisce alla Srl «una (medita) autonomia statutaria»: infatti, non solo l'organo di controllo può essere monocratico o pluripersonale, ma soprattutto è rimessa alla società la «scelta, alternativamente o cumulativamente, tra un organo di controllo e un revisore». Due figure - aggiunge il giudice - non equivalenti, giacché al primo spetta la verifica di legalità mentre all'altro è demandato l'esame dei conti. In ogni caso, se

la Srl nomina l'organismo di controllo, tanto monocratico quanto pluripersonale, allo stesso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le Spa (come previsto dal quinto comma dell'articolo 2477).

Moltre - prosegue il tribunale -, è certo che lo statuto della Srl «possa conferire all'organo sindacale tanto il controllo interno societario quanto la revisione legale dei conti»; anzi, se lo statuto si limita a prevedere la presenza dell'organo di controllo senza disporre altro, lo stesso cumulerà le due funzioni.

Resta fermo, comunque, che l'assemblea può nominare un sindaco unico con i soli compiti di vigilanza interna alla società, con esclusione, quindi, del controllo contabile; in questo caso - si legge nel decreto - «il sindaco unico non dovrà essere necessariamente iscritto nel registro dei revisori dei conti».

Nella vicenda in esame, al sindaco unico nominato dalla Srl ricorrente era stato conferito il compito di controllo tanto della gestione quanto dei conti; ciò, secondo il giudice del registro, si poteva ricavare dal riferimento, contenuto nella delibera di nomina, al Dlgs 39/2010, che attua la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Il sindaco nominato dalla Srl aveva, dunque, entrambe le funzioni previste dall'articolo 2477 del Codice civile, sicché «andava individuato in un soggetto iscritto nel registro dei revisori contabili». E poiché il professionista nominato dall'assemblea non aveva quel requisito, il giudice ha quindi confermato il diniego di iscrizione opposto dall'ufficio del registro.

Scissione «estrema» senza unanimità

TRIBUNALE DI MILANO

La divisione tra quattro soci in quattro società non segue la scissione asimmetrica

Angelo Busani

Non serve il consenso unanime dei soci per la scissione «non proporzionale estrema» e cioè l'operazione in base alla quale i quattro soci della società scissa (la quale si estingue) diventano unici soci delle quattro società risultanti dalla scissione.

Lo afferma il Tribunale di Milano in un provvedimento del 21 settembre 2020 emanato in esito a un procedimento cautelare (rg. 20283-1/2020): secondo il Tribunale, la norma di cui all'articolo 2506, comma 2, secondo

periodo, del Codice civile, che impone l'unanimità per la scissione «asimmetrica» (ad alcuni soci non vengono distribuite partecipazioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa) è di stretto utilizzo per la scissione asimmetrica e non estensibile al di fuori di tale perimetro.

Infatti, secondo il Tribunale la «scissione proporzionale estrema» e la scissione «asimmetrica» non sono equiparabili, in quanto il presupposto della procedura asimmetrica è che si tratti di una scissione «non totale», vale a dire che la società scissa rimaneva vigente, tanto è vero che, nella scissione asimmetrica alcuni soci della società scissa non acquisiscono partecipazioni nella società beneficiaria, per effetto della scissione, ma incrementano la loro quota di partecipazione nella società scissa.

Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale, invece, si trattava di una scissione totale, in esito alla quale, cioè, la società scissa si sarebbe estinta per effetto dell'attribuzione dell'intero suo patrimonio alle società beneficiarie. Quindi, dato che la società scissa si estingue, quando c'è una scissione totale, per sua natura, non si produce quell'effetto, tipico della scissione asimmetrica, per il quale aumenta l'entità delle quote di taluno dei soci della società scissa (quelli che non ricevono partecipazioni nella società beneficiaria).

Il giudizio cautelare che ha avuto come esito la decisione era stato attivato da uno dei quattro soci della società scissa, il quale lamentava il fatto che l'assemblea della società scissa avesse deliberato a maggioranza la scissione totale della società scissa provvedendo all'assegnazione del suo patrimonio

immobiliare a quattro società beneficiarie, ciascuna partecipata da uno dei soci della società scissa. Il socio in questione si lamentava anche in ordine al valore del patrimonio assegnato alla società beneficiaria di cui il medesimo avrebbe dovuto essere unico socio.

Secondo il Tribunale, la norma sulla scissione asimmetrica, che impone l'unanimità dei soci, non è applicabile in via analogica, stante l'eccezionalità della fattispecie da essa disciplinata. Inoltre, l'applicazione della normativa sulla scissione asimmetrica sarebbe imposta anche dalla «filosofia» sottostante a detta norma, la quale sarebbe «preordinata a evitare il rischio di una distribuzione asimmetrica di attivi e passivi latenti nella scissa»: situazione che non si rende ravvisabile nel diverso caso della scissione totale, caso nel quale la società originaria si estingue.

Il Sole
24 ORE

Debora Rosciani
Mauro Meazza
Investire è facile

SE VUOI METTERE LE ALI AI TUOI INVESTIMENTI, COMINCIA DALLE BASI.

Anche in tempi difficili come questi, i risparmiatori possono diventare buoni investitori, a patto che abbiano gli strumenti giusti.

Investire è facile spiega voce per voce i **termini finanziari** fondamentali, con l'**autorevolezza** di un dizionario e la **piacevolezza** di una trasmissione radiofonica.

Per imparare a parlare la stessa lingua dei professionisti del risparmio.

All'interno **coupon sconto di 2€** per l'acquisto del libro di Marco I. Conte
La pensione su misura, in edicola dal 17 ottobre.

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 10/11/2020.

IN EDICOLA DA SABATO 10 OTTOBRE CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90*

1A
EDICOLA.IT

Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

SHOPPING 24

In vendita su Shopping24
offerte.ilssole24ore.com/investirefacile